



Allegato 1 al Contratto con partner di distribuzione – Condizioni Generali di BANK-now SA relative al Contratto con partner di distribuzione

(incl. Condizioni di utilizzo della piattaforma digitale)

I. Condizioni Generali di BANK-now relative al Contratto con partner di distribuzione

Le presenti Condizioni Generali (di seguito le «CG») disciplinano i principi fondamentali del rapporto contrattuale tra il Partner di distribuzione e BANK-now SA (di seguito la «Banca»), nella misura in cui non siano stati stipulati accordi specifici.

1. Obblighi di condotta del Partner di distribuzione

1.1 Il Partner di distribuzione si impegna, nell'ambito della propria attività di mediazione, ad applicare la diligenza usuale negli affari, a rispettare senza restrizioni gli interessi e le esigenze dei clienti¹, a non influenzare indebitamente i clienti e a intermediare alla Banca unicamente clienti che il Partner di distribuzione, applicando la dovuta diligenza, ha ritenuto ineccepibili.

1.2 Il Partner di distribuzione è esclusivamente responsabile di conoscere e rispettare le disposizioni legali e normative applicabili a lui e ai clienti in relazione alla propria attività di mediazione (in particolare per quanto concerne il finanziamento di veicoli e il credito al consumo). Egli adotta in ogni momento un comportamento corretto, leale ed etico nei confronti dei clienti e della Banca e si astiene da qualsiasi forma di pressione o dal generare conflitti di interesse. In particolare, si astiene da atti che violino i diritti immateriali (segnatamente i diritti d'autore e di marchio) della Banca o che contravvengano al divieto di pubblicità aggressiva ai sensi della Legge federale sul credito al consumo (LCC) o alla Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI). Il Partner di distribuzione si impegna inoltre ad astenersi da comportamenti abusivi e da qualsiasi atto che arrechi o possa arrecare alla Banca un danno finanziario o di altra natura.

1.3 Il Partner di distribuzione si impegna a non dare in alcun caso l'impressione di concedere esso stesso finanziamenti, bensì deve informare il cliente che si limita a intermediare tali prodotti bancari.

1.4 Il Partner di distribuzione è tenuto a informare i clienti in merito al presente Contratto con partner di distribuzione, in particolare riguardo al pagamento di un eventuale compenso e alla relativa entità. Il Partner di distribuzione si impegna ad attenersi alle leggi, alle disposizioni e alla giurisprudenza vigenti in relazione alla ricezione e all'utilizzo di prestazioni monetarie e/o non monetarie della Banca (ad es. compensi, inviti a eventi), nonché a divulgare ai rispettivi clienti eventuali conflitti di interessi da ciò risultanti e, ove necessario, a richiederne il consenso per trattenere il compenso. La Banca è autorizzata a divulgare direttamente al cliente, a propria discrezione, le prestazioni monetarie e/o non monetarie erogate al Partner di distribuzione.

1.5 Il Partner di distribuzione non rilascia ai clienti indicazioni o promesse ingannevoli riguardo ai criteri di concessione del finanziamento della Banca e non dà l'impressione di poter influire sulla decisione di finanziamento della Banca.

1.6 Il Partner di distribuzione non è un agente, un rappresentante o un collaboratore della Banca e non è autorizzato a dare l'impressione di essere un collaboratore o un rappresentante della Banca, ad agire in nome della Banca, a rilasciare dichiarazioni, assicurazioni o promesse di qualsiasi tipo in nome della Banca, o a sottoscrivere documenti, concludere contratti o fornire consulenza finanziaria in nome della Banca. Il Partner di distribuzione non è inoltre autorizzato a utilizzare i locali della Banca o i servizi di segreteria di quest'ultima, a impiegare materiali recanti il logo della Banca, quali biglietti da visita, o a compiere altri atti che possano dare all'esterno l'impressione che il Partner di distribuzione sia un collaboratore, un agente o un rappresentante della Banca.

1.7 Il Partner di distribuzione si impegna, in caso di rifiuto di una domanda di finanziamento da parte della Banca, a non comunicare al cliente dettagli specifici in merito al motivo del rifiuto (ad es. non sarebbe consentito un riferimento a «incongruenze nei documenti» o simili). Il Partner di distribuzione è autorizzato unicamente a informare in merito al motivo effettivo del rifiuto in quanto tale (ad es. «il cliente non soddisfa i criteri minimi interni di BANK-now»; «informazioni negative sulla solvibilità»; «estratto del registro delle esecuzioni negativo»; «la solvibilità del cliente non è sufficiente»; «il budget del cliente non è sufficiente»).

1.8 Il Partner di distribuzione si impegna a rispettare le norme stabilite dall'Associazione svizzera per il finanziamento al consumo (FCS), dall'Associazione svizzera delle società di leasing (ASSL) e dalla Comunità d'interesse del settore delle carte di pagamento (KARTAC) nella «Convenzione concernente le limitazioni della pubblicità e la prevenzione nel settore delle operazioni di credito privato e leasing al consumo», che garantiscono una pubblicità responsabile e contrastano l'insorgere di situazioni di sovraindebitamento.

2. Autorizzazione cantonale

Il Partner di distribuzione prende atto che la mediazione di crediti al consumo è soggetta ad autorizzazione cantonale ai sensi della Legge federale sul credito al consumo (LCC) nonché dell'Ordinanza relativa alla legge sul credito al consumo (OLCC). Il Partner di distribuzione si impegna a disporre in ogni momento, prima dell'avvio dell'attività e per l'intera durata del contratto, di un'autorizzazione valida, a comprovarla alla Banca su richiesta e a comunicare senza indugio alla Banca ogni variazione (proroga, revoca, sospensione, scadenza, oneri). In assenza di un'autorizzazione valida, l'attività del Partner di distribuzione ai sensi del presente contratto è sospesa.

3. Legittimazione e obbligo di diligenza

3.1 La Banca verifica le persone che agiscono in nome del Partner di distribuzione con mezzi adeguati e con la diligenza usuale negli affari.

3.2 I danni non causati da una violazione dell'obbligo di diligenza della Banca o del Partner di distribuzione sono a carico della parte nella cui sfera di influenza si è verificato l'atto all'origine del danno. In particolare, nella misura consentita dalla legge, la Banca non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da errori di trasmissione, disfunzioni tecniche e intrusioni illecite nei sistemi informatici o nei dispositivi del Partner di distribuzione.

4. Personale e formazione continua

4.1 Il Partner di distribuzione impiega un numero sufficiente di collaboratori professionalmente qualificati ed esperti per l'attività di mediazione e provvede alla loro adeguata formazione, al fine di garantire ai clienti una consulenza iniziale affidabile in materia di finanziamento.

¹ Tutte le designazioni di persone si intendono riferite indistintamente a entrambi i generi.

4.2 Il Partner di distribuzione assicura che i propri collaboratori mantengano aggiornate le proprie conoscenze e competenze in materia di finanziamenti intermediati e che tutti i collaboratori, inclusi i Delegati e altri collaboratori incaricati, rispettino le leggi, le disposizioni e le direttive rilevanti e siano regolarmente formati e istruiti in merito. A tale riguardo, i collaboratori del Partner di distribuzione prendono dimestichezza con le informazioni messe a disposizione dalla Banca e partecipano agli eventi di formazione continua offerti dalla Banca.

5. Diritto di rappresentanza nei confronti della Banca

Il Partner di distribuzione comunica alla Banca i collaboratori che ricevono accessi personalizzati al sistema digitale di registrazione delle richieste e che devono effettuare l'identificazione dei clienti («**Delegati**»). La Banca può rifiutare singoli Delegati senza indicarne i motivi. Il Partner di distribuzione comunica alla Banca presso quali sedi del Partner di distribuzione (filiale/succursale) opera il Delegato ed è tenuto a comunicare senza indugio alla Banca le relative modifiche in una forma documentabile per iscritto (ad es. e-mail).

6. Subintermediari

6.1 Il Partner di distribuzione non è autorizzato a trasferire, in tutto o in parte, l'adempimento del presente Contratto con partner di distribuzione a subintermediari senza il previo consenso scritto della Banca. L'obbligo di identificazione del cliente, dell'avente diritto economico ovvero del detentore del controllo, nonché l'obbligo di chiarire la relativa situazione finanziaria non possono essere ulteriormente delegati dal Partner di distribuzione a terzi.

6.2 I subintermediari sono persone giuridiche o fisiche terze che acquisiscono clienti e/o intermediano domande di credito e che vengono remunerati di conseguenza (compenso finanziario, buono, regalo, invito ecc.).

6.3 Qualora il Partner di distribuzione ricorra, per l'erogazione della propria prestazione, a subintermediari autorizzati dalla Banca, la cifra 6.1 delle presenti CG si applica per analogia. Il Partner di distribuzione è responsabile del rispetto, anche da parte dei subintermediari autorizzati coinvolti, di tutte le leggi applicabili, delle disposizioni delle autorità nonché delle istruzioni della Banca, e che tali persone siano regolarmente formate e istruite in merito a nuove leggi, disposizioni e direttive. Il Partner di distribuzione è inoltre responsabile di garantire che i subintermediari autorizzati coinvolti rispettino e osservino tutte le disposizioni rilevanti del presente Contratto con partner di distribuzione (in particolare gli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati) durante e dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

6.4 La Banca può rifiutare un subintermediario senza indicarne i motivi e revocare in qualsiasi momento, con effetto per il futuro, un consenso già concesso. La Banca può inoltre subordinare il ricorso a subintermediari al raggiungimento di un volume minimo atteso di domande di credito.

7. Compenso

7.1 Tutti i pagamenti di compensi effettuati dalla Banca al Partner di distribuzione ai sensi del Contratto con partner di distribuzione avvengono comprensivi dell'eventuale IVA. Tutte le eventuali imposte e trattenute aggiuntive dovute sui pagamenti di compensi effettuati ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione sono a carico esclusivo del Partner di distribuzione, salvo diversa disposizione esplicita.

7.2 Il versamento degli eventuali compensi avviene integralmente sul conto indicato dal Partner di distribuzione, salvo che il Partner di distribuzione comunichi alla Banca una diversa disposizione in merito al versamento degli eventuali compensi in una forma documentabile per iscritto (ad es. e-mail).

7.3 Il Partner di distribuzione si impegna a non richiedere ai clienti, in nessun momento e in nessuna forma, un compenso per l'attività di mediazione o per un finanziamento intermediato con successo dal Partner di distribuzione.

7.4 La Banca non assume alcun obbligo di versare un contributo finanziario alle spese sostenute nell'ambito della regolare attività del Partner di distribuzione, né di farsi carico di alcun costo. Il Partner di distribuzione non ha diritto ad alcuna indennità per perdita di guadagno.

7.5 La Banca non è tenuta a concludere contratti di finanziamento con i clienti procurati dal Partner di distribuzione. La Banca si riserva in particolare il diritto di rifiutare clienti o operazioni bancarie per motivi di compliance e/o normativi. In caso di rifiuto di una domanda di finanziamento o di un'operazione bancaria da parte della Banca, oppure qualora per altri motivi non si concluda alcun finanziamento, il Partner di distribuzione non ha alcun diritto a un compenso né ad altre pretese. Al Partner di distribuzione non viene garantito alcun compenso minimo.

7.6 Il Partner di distribuzione non è autorizzato a intermediare richieste di finanziamento di collaboratori del Partner di distribuzione, di collaboratori di società controllate dal Partner di distribuzione, nonché di persone o società strettamente legate dal punto di vista economico a collaboratori del Partner di distribuzione (ad es. familiari con un rapporto di vicinanza o dipendenza), qualora ne possa derivare un conflitto di interessi; in tal caso non sorge alcun diritto a compenso del Partner di distribuzione.

8. Reperimento di informazioni, obblighi di informazione e protezione dei dati

8.1 Il Partner di distribuzione prende atto che la Banca (nonché gli eventuali terzi da essa incaricati) può, a fini di compliance e/o di valutazione della solvibilità (in particolare know your finder, monitoraggio della catena di distribuzione, due diligence), raccogliere presso enti pubblici e privati (ad es. uffici di esecuzione, fallimenti e imposte, uffici di controllo abitanti, agenzie di informazioni economiche (ad es. CRIF), intermediari di credito, importatori, agenzie di rating, società del Gruppo UBS o altri idonei centri di informazione e/o comunicazione per Adverse News o World Check), in Svizzera e all'estero, tutte le informazioni necessarie sul Partner di distribuzione, sulle persone autorizzate a rappresentare il Partner di distribuzione nei confronti della banca, sui Delegati, sui detentori del controllo nonché su altre persone secondo l'estratto del registro di commercio e sui collaboratori (di seguito congiuntamente gli «**Interessati**»). La Banca è inoltre autorizzata a rettificare dati errati presso tali enti pubblici e privati e a trasmettere, a tal fine, i dati personali necessari degli Interessati. Le informazioni possono essere raccolte per l'intera durata del rapporto contrattuale e oltre. La Banca delega con la presente al Partner di distribuzione il proprio obbligo di informazione al riguardo e il Partner di distribuzione è pertanto tenuto a informare gli Interessati in merito all'elaborazione dei dati da parte della Banca. Il Partner di distribuzione rinvia al riguardo anche alla dichiarazione sulla protezione dei dati della Banca di volta in volta vigente (www.bank-now.ch/it/informativa-sulla-privacy), integralmente applicabile al trattamento dei dati nell'ambito del presente Contratto con partner di distribuzione.

8.2 Il Partner di distribuzione prende atto e acconsente al fatto che la Banca e le società del Gruppo UBS, in Svizzera e all'estero, possano scambiarsi reciprocamente informazioni sul Partner di distribuzione e sul rapporto con quest'ultimo (in particolare a fini di compliance e/o di valutazione della solvibilità, nonché per l'osservanza della legislazione in materia di riciclaggio di denaro e/o di direttive interne). Le società del Gruppo UBS sono autorizzate a elaborare, sulla base dei dati relativi alla situazione finanziaria del Partner di distribuzione, un rating bancario interno e a formulare una valutazione a favore della Banca. La Banca decide, a propria discrezione e indipendentemente dalle società del Gruppo UBS, in merito all'avvio, alla prosecuzione o alla cessazione della relazione d'affari con il Partner di distribuzione.

8.3 Il Partner di distribuzione acconsente a ogni trasmissione, trattamento e conservazione dei propri dati da parte della Banca, delle società del Gruppo UBS e di terzi ai sensi delle cifre 8.1 e 8.2 delle presenti CG, e libera la Banca, le società del Gruppo UBS e i terzi dai rispettivi obblighi di riservatezza derivanti dalla relativa relazione d'affari e, nella misura in cui sia interessato, dal segreto bancario. La Banca, le società del Gruppo UBS e i terzi sono liberati da ogni responsabilità in relazione alla trasmissione dei dati, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave. Il Partner di distribuzione ha il diritto di revocare per iscritto tale consenso in qualsiasi momento, con effetto per il futuro.

8.4 Per il resto, all'elaborazione dei dati personali degli Interessati da parte della Banca si applica la dichiarazione sulla protezione dei dati della Banca di volta in volta vigente, consultabile in qualsiasi momento sul sito Internet della Banca: www.bank-now.ch/it/informativa-sulla-privacy. Il Partner di distribuzione conferma, con la sottoscrizione del presente Contratto con partner di distribuzione, di aver preso conoscenza della dichiarazione sulla protezione dei dati.

8.5 Il Partner di distribuzione si impegna a informare senza indugio la Banca in merito all'uscita di collaboratori. Il Partner di distribuzione garantisce, mediante tutte le precauzioni necessarie, che i collaboratori usciti non abbiano più accesso ai sistemi della Banca (in particolare alla piattaforma digitale).

8.6 Il Partner di distribuzione si impegna a mettere a disposizione della Banca, a sua prima richiesta, i bilanci annuali nonché i conti economici.

8.7 Il Partner di distribuzione prende atto che la relazione d'affari con la Banca ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione non è soggetta al segreto bancario.

9. Elaborazione dei dati del cliente tra il Partner di distribuzione e la Banca

9.1 Il Partner di distribuzione e la Banca sono autonomamente responsabili dell'elaborazione dei dati. Nell'ambito dell'elaborazione dei dati personali, ciascuna Parte adempie autonomamente i propri obblighi ai sensi del diritto applicabile in materia di protezione dei dati e del presente Contratto con partner di distribuzione. Nella misura in cui il Partner di distribuzione renda accessibili alla Banca dati personali, esso è responsabile della creazione dei presupposti necessari ai sensi del diritto in materia di protezione dei dati. Le Parti si impegnano a collaborare per garantire l'accuratezza, la pertinenza, l'utilizzabilità e la compatibilità dei dati personali.

9.2 Le Parti adottano misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali in loro possesso da elaborazioni non autorizzate o illecite nonché da perdita, distruzione, danneggiamento, modifica o divulgazione non autorizzata. Esse verificano regolarmente l'efficacia di tali misure. Il Partner di distribuzione è tenuto a comprovare le misure adottate su richiesta della Banca.

9.3 Le Parti garantiscono che l'accesso ai dati personali sia riservato unicamente ai collaboratori che ne necessitano ai fini del presente Contratto con partner di distribuzione.

9.4 Ogni perdita o divulgazione non autorizzata di dati personali costituisce un motivo grave per la disdetta del presente Contratto con partner di distribuzione da parte della Parte non responsabile. Le Parti si tengono reciprocamente indenni da tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla perdita o dalla divulgazione non autorizzata di dati personali da parte della Parte responsabile.

9.5 Il Partner di distribuzione non può comunicare a terzi dati personali in relazione al presente Contratto con partner di distribuzione senza l'espresso previo consenso scritto della Banca. Una comunicazione di dati personali al di fuori della Svizzera e dello SEE è ammessa solo se sono soddisfatti i presupposti del diritto applicabile in materia di protezione dei dati, in particolare se sussiste un livello adeguato di protezione dei dati o se sono previste garanzie idonee. Il Partner di distribuzione non può, senza previa autorizzazione scritta della Banca, incaricare responsabili del trattamento dell'elaborazione di dati personali; esso impone a tali responsabili obblighi di protezione dei dati almeno equivalenti.

9.6 Le richieste di clienti o autorità che riguardano manifestamente la sfera di responsabilità dell'altra Parte non vengono evase, bensì inoltrate alla Parte competente; l'altra Parte viene informata senza indugio. Ciascuna Parte provvede autonomamente alle comunicazioni prescritte alle autorità e alle informazioni agli interessati in caso di violazioni della protezione dei dati nella propria sfera di competenza. Le Parti si informano reciprocamente senza indugio, al più tardi entro 24 ore, in merito a violazioni della protezione dei dati riguardanti la sfera di responsabilità dell'altra Parte. Il Partner di distribuzione informa inoltre senza indugio la Banca in merito a procedimenti in materia di protezione dei dati avviati nei suoi confronti o nei confronti dei suoi collaboratori che possano riguardare dati di clienti della Banca. Qualora una Parte necessiti del sostegno dell'altra per adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, quest'ultima la sosterrà, su richiesta, in forma ragionevole.

9.7 Gli obblighi di cui alla presente cifra 9 delle presenti CG restano validi anche dopo la cessazione del presente Contratto con partner di distribuzione. Alla cessazione del contratto, il Partner di distribuzione cancella o restituisce senza indugio tutti i dati personali resi accessibili nell'ambito del presente Contratto con partner di distribuzione e conferma per iscritto alla Banca l'avvenuta cancellazione integrale, salvo che vi osti un obbligo legale di conservazione. Le Parti vincolano al rispetto di tali obblighi i collaboratori, i fornitori di servizi, i rappresentanti o altri terzi che abbiano accesso a dati personali in relazione al presente Contratto con partner di distribuzione.

9.8 La Banca è autorizzata a verificare in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati del Partner di distribuzione ai sensi della presente cifra 9 delle presenti CG. A tal fine, il Partner di distribuzione concede alla Banca o a terzi da essa incaricati l'accesso ai sistemi, ai locali e ai documenti rilevanti e fornisce tutte le informazioni necessarie.

9.9 Il Partner di distribuzione conferma di aver preso atto che la Banca può gestire liberamente tutti i clienti procurati dal Partner di distribuzione ai fini dell'ulteriore gestione della clientela e della creazione di offerte (ad es. mediante invio di e-mail ai clienti, chiamate outbound ecc.) o in caso di conclusione di contratti accessori. Il Partner di distribuzione non rivendica alcun diritto a una limitazione di tale gestione diretta della clientela da parte della Banca. Le Parti possono altresì stipulare ulteriori disposizioni e accordi in merito alla gestione della clientela da parte della Banca che vadano oltre le presenti regole e disposizioni.

10. Obbligo di riservatezza

10.1 Salvo diverso accordo previsto dal Contratto con partner di distribuzione, le Parti si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni, i dati e le conoscenze non pubblici divulgati prima o durante la durata del contratto, oppure ottenuti nell'ambito dell'esecuzione del contratto – indipendentemente dal fatto che siano stati espressamente contrassegnati come confidenziali – (di seguito le «**Informazioni confidenziali**»). Le Informazioni confidenziali possono essere utilizzate esclusivamente per il corretto adempimento del Contratto con partner di distribuzione. Le Parti adottano tutte le precauzioni idonee contro una divulgazione contraria al contratto.

10.2 In qualità di mandatario diretto o indiretto della Banca, il Partner di distribuzione provvede affinché i propri organi, collaboratori e ausiliari rispettino l'obbligo di riservatezza, anche in relazione a tutte le relazioni d'affari tra la Banca e i suoi clienti soggette al segreto bancario.

10.3 Tutti i dati e i documenti consegnati al Partner di distribuzione in relazione a un incarico o in esecuzione del Contratto con partner di distribuzione, ovvero da esso generati, sono consegnati alla Banca a sua prima richiesta, senza indugio, integralmente e gratuitamente su supporti dati usuali nel settore. Alla cessazione del contratto, tutti i documenti elettronici e fisici contenenti Informazioni confidenziali sono distrutti su richiesta dell'altra Parte, salvo che vi osti un obbligo legale o contrattuale di conservazione.

10.4 Una violazione dell'obbligo di riservatezza può costituire una violazione del segreto bancario, del segreto professionale, del segreto d'affari, della legge sulla protezione dei dati nonché del divieto di spionaggio economico. Restano espressamente riservate le relative pretese di risarcimento del danno della Banca nei confronti del Partner di distribuzione.

10.5 L'obbligo di riservatezza permane integralmente anche oltre la durata del Contratto con partner di distribuzione.

11. Lotta contro ogni forma di corruzione

11.1 La Banca non tollera alcuna forma di corruzione nelle transazioni commerciali.

11.2 Il Partner di distribuzione garantisce e assicura di essere a conoscenza delle leggi e disposizioni applicabili in materia di lotta contro la corruzione, in particolare del Codice penale svizzero (CP) (le «**Leggi anticorruzione**»), e di non aver violato né di voler violare tali leggi o i relativi principi. Il Partner di distribuzione si asterrà, in particolare, da qualsiasi forma di corruzione, dalla conclusione di intese vietate e da qualsiasi altra forma di corruzione, e conferma di non imporre, richiedere, ottenere, offrire o promettere vantaggi finanziari o di altra natura indebiti in relazione al presente Contratto con partner di distribuzione o nell'ambito di altri rapporti d'affari con la Banca.

11.3 Né il Partner di distribuzione né alcuno dei suoi committenti, azionisti, direttori, dirigenti o collaboratori coinvolti nell'erogazione delle prestazioni ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione sono titolari di cariche pubbliche. Il Partner di distribuzione informa senza indugio la Banca qualora, nel corso della

durata del presente Contratto con partner di distribuzione, si verifichino circostanze per effetto delle quali la suddetta dichiarazione e garanzia non risulti più corretta in relazione ai collaboratori del Partner di distribuzione. A seguito di tale comunicazione, la Banca può limitare la partecipazione di tali collaboratori all'adempimento dei compiti del Partner di distribuzione nella misura che la Banca ritiene necessaria.

11.4 Il termine «titolare di carica pubblica» comprende, secondo la definizione della Banca, tutti i funzionari, agenti, collaboratori o rappresentanti (comprese le persone che agiscono in funzione ufficiale) di: un governo o un'amministrazione a livello nazionale, sovranazionale, regionale o locale; un'autorità, un dipartimento o un ente governativo; un'impresa detenuta per almeno il 50% da enti pubblici o controllata da uno dei summenzionati enti statali; un'autorità giudiziaria; un'organizzazione internazionale; un partito politico; oppure un'istituzione competente in materia di vigilanza sulla Banca. Sono inclusi anche i mercati borsistici. Sono altresì compresi i candidati a cariche pubbliche o a posizioni all'interno di partiti politici, nonché i membri di famiglie reali o regnanti.

11.5 Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Contratto con partner di distribuzione, né il Partner di distribuzione né le persone che agiscono in suo nome sono autorizzati, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione, a effettuare prestazioni di valore a favore di titolari di cariche pubbliche (secondo la definizione di cui sopra) o di potenziali nuovi clienti della Banca senza il previo consenso scritto di quest'ultima. Sono soggette a tale obbligo di previa autorizzazione, tra l'altro, le seguenti transazioni: pagamenti in denaro, eventi aziendali, spese di vitto, alloggio e viaggio, nonché regali.

11.6 Il Partner di distribuzione ha esposto tutte le altre circostanze che potrebbero comportare un conflitto di interessi, incluse, tra l'altro, le situazioni in cui relazioni, legami o partecipazioni familiari o personali rappresentino un conflitto di interessi nell'ambito delle interazioni con la Banca o con altre Parti nel quadro dei servizi erogati dal Partner di distribuzione.

Il Partner di distribuzione si impegna a divulgare e notificare in qualsiasi momento eventuali legami familiari con collaboratori della Banca, qualora e nella misura in cui tali legami presentino una correlazione con una concreta richiesta di finanziamento/operazione nel quadro del presente Contratto con partner di distribuzione.

11.7 Qualora la Banca e il Partner di distribuzione abbiano concordato che una parte dei servizi da erogare dal Partner di distribuzione ai sensi del presente contratto venga trasferita o esternalizzata a terzi, il Partner di distribuzione deve provvedere affinché tale terzo rispetti tutte le dichiarazioni e garanzie in materia di lotta contro la corruzione qui previste, inserendo anche la presente clausola nel relativo accordo di subappalto.

11.8 Fatta salva ogni disposizione contraria del presente Contratto con partner di distribuzione, qualora la Banca ritenga che la prestazione del Partner di distribuzione ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione violi le Leggi anticorruzione o le garanzie del Partner di distribuzione qui previste, quest'ultimo viene escluso dalla collaborazione con la Banca. In tal caso, la Banca ha il diritto di sospendere o annullare l'eventuale compenso dovuto. Qualora la Banca ritenga, per un altro motivo, che sussista un rischio rilevante di violazione delle Leggi anticorruzione, il presente Contratto con partner di distribuzione è nullo ab origine. In tal caso, il Partner di distribuzione perde ogni diritto a compensi già versati o maturati e la Banca non effettua alcun pagamento futuro né versa importi maturati a favore del Partner di distribuzione.

11.9 Il Partner di distribuzione non effettua, senza la previa autorizzazione della Banca, pagamenti a terzi in nome della Banca o nell'ambito dei servizi erogati ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione. Tutti i pagamenti destinati a tali soggetti devono essere chiaramente ripartiti, comprovati da fatture o ricevute ufficiali (se del caso) e, su richiesta della Banca, inviati a quest'ultima unitamente a tutti i giustificativi aggiuntivi che essa può ragionevolmente richiedere.

11.10 Il Partner di distribuzione conferma di aver introdotto direttive e procedure interne volte a prevenire violazioni delle suddette Leggi anticorruzione e di garantirne l'attuazione.

11.11 Il Partner di distribuzione garantisce che le informazioni messe a disposizione della Banca in relazione ai servizi, o altrimenti, siano, per quanto a sua conoscenza, veritiere, esatte, complete e in nessun modo fuorvianti.

11.12 Il Partner di distribuzione conferma di non essere mai stato indagato, perseguito penalmente, condannato o dichiarato colpevole per un reato connesso a corruzione o frode.

11.13 La Banca ha il diritto di verificare i libri contabili e i registri del Partner di distribuzione in relazione ai servizi da questo erogati ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione.

12. Misure volte a prevenire l'evasione e la frode fiscale

Il Partner di distribuzione conferma di aver adottato misure sufficienti volte a impedire l'evasione o la frode fiscale dei clienti. Il Partner di distribuzione conferma in particolare che non intermedierà alla Banca clienti qualora sappia o debba sapere che questi non hanno versato regolarmente le imposte sui fondi conferiti.

13. Policy e direttive

La Banca fa parte del Gruppo UBS, motivo per cui il Partner di distribuzione deve attenersi alle seguenti Policy UBS:

- Tutte le Policy UBS per fornitori disponibili (di seguito congiuntamente le «Policy»), consultabili all'indirizzo <https://www.ubs.com/global/en/our-firm/suppliers/contracting-standards.html>, in conformità ai criteri di applicabilità stabiliti sotto il titolo «Global Supplier Policies» e il sottotitolo «When it applies».
- Tutti i termini indicati con lettere maiuscole nelle Policy sono definiti nel Glossary e si applicano le definizioni ivi stabilite, consultabili all'indirizzo <https://www.ubs.com/global/en/our-firm/suppliers/contracting-standards.html>.
- UBS può di volta in volta introdurre nuove Policy o aggiornare quelle esistenti. Tutte le Policy nuove o aggiornate vengono pubblicate su UBS.com ed entrano in vigore, qualora rilevanti per il Contratto con partner di distribuzione, 30 giorni dopo la data di pubblicazione, divenendo parte integrante del Contratto con partner di distribuzione. Qualora il Partner di distribuzione abbia motivo di ritenere che una Policy nuova o aggiornata abbia effetti negativi rilevanti sulla propria attività o sulla propria capacità di erogare i servizi o fornire i prodotti, esso deve informarne la Banca prima della scadenza del suddetto termine di 30 giorni, e le Parti devono condurre in buona fede trattative volte a individuare una soluzione reciprocamente accettabile (da mettere per iscritto). Qualora non sia possibile individuare tale soluzione, la Policy nuova o aggiornata non trova applicazione e le Parti convengono per iscritto che la versione precedente della Policy rimane valida.
- Per essere informato in merito a nuove Policy e adeguamenti, il Partner di distribuzione deve registrarsi su UBS.com per ricevere le notifiche. È responsabilità del Partner di distribuzione mantenere aggiornati i propri dati di contatto su UBS.com.
- A titolo di chiarimento, si precisa che al momento dell'entrata in vigore del presente Contratto con partner di distribuzione si applicano le seguenti Policy e i seguenti documenti UBS:

Anti-bribery and Corruption, Sanctions, Fraud and Anti-Facilitation of Tax Evasion Policy;

Cyber and Information Security (CIS) Policy

Data Protection Policy

Subcontractor Policy

14. Utilizzo del marchio

14.1 La Banca rimane unica titolare dei propri marchi e loghi (in particolare «BANK-now SA», «CREDIT-now» e «LEASE-now»). Il Partner di distribuzione può utilizzarli unicamente previo consenso scritto della Banca ed esclusivamente (i) nella misura necessaria per l'adempimento del Contratto con partner di distribuzione, (ii) nella

forma messa a disposizione dalla Banca e (iii) in conformità ai requisiti della Banca. Ogni modifica di un utilizzo già approvato richiede un nuovo consenso scritto della Banca. La Banca può revocare in qualsiasi momento un'autorizzazione concessa; tutti i diritti di utilizzo si estinguono con la cessazione del Contratto con partner di distribuzione. Non è consentita alcuna sublicenza da parte del Partner di distribuzione. Qualora siano coinvolti terzi, il Partner di distribuzione concorda con essi un diritto di revoca in qualsiasi momento.

14.2 Il Partner di distribuzione presenta in modo oggettivo le prestazioni della Banca nella pubblicità rivolta ai clienti e si astiene dall'utilizzare il nome o i marchi della Banca per finalità pubblicitarie proprie. Su richiesta, sottopone alla Banca tutti i documenti utilizzati a fini pubblicitari.

14.3 Alla cessazione del Contratto con partner di distribuzione o alla revoca di un'autorizzazione, il Partner di distribuzione rimuove senza indugio tutti i marchi e i loghi della Banca dai propri documenti commerciali, materiali pubblicitari e presenze digitali. Egli si astiene da qualsiasi atto idoneo a pregiudicare i diritti sui marchi della Banca e informa senza indugio quest'ultima delle violazioni dei diritti di marchio da parte di terzi di cui venga a conoscenza.

15. Garanzia e responsabilità

15.1 Il Partner di distribuzione garantisce un'esecuzione fedele e scrupolosa e assicura che le proprie prestazioni siano conformi alle condizioni contrattuali nonché ai requisiti della Banca.

15.2 Il Partner di distribuzione che esercita un'attività indipendente conferma, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto con partner di distribuzione, mediante consegna alla Banca di una dichiarazione di indipendenza, di rispettare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e assicurative e, in particolare, di versare i contributi previsti dalla legge alle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG e LPP) e di aver stipulato tutte le assicurazioni previste dalla legge (assicurazione professionale e, se necessario, contro gli infortuni non professionali).

15.3 Il Partner di distribuzione e la Banca non instaurano, mediante il presente Contratto con partner di distribuzione, alcun rapporto societario o assimilabile a una società e non rispondono in solido nei confronti di terzi. La Banca non assume alcuna garanzia o responsabilità derivante da o in relazione ai contratti conclusi tra il Partner di distribuzione e terzi.

15.4 Il Partner di distribuzione è esclusivamente responsabile per tutte le attività svolte nell'ambito della propria attività di mediazione e libera la Banca da tutte le pretese di terzi risultanti da tale attività. La Banca esclude, al riguardo, qualsiasi responsabilità, nella misura consentita dalla legge.

15.5 Il Partner di distribuzione si impegna ad adempiere con diligenza l'obbligo di identificazione a esso delegato, in conformità alle disposizioni legali e regolamentari applicabili, in particolare alla Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche dell'Associazione Svizzera dei Banchieri (CDB). Esso raccoglie correttamente tutte le informazioni sul cliente, quali i dati relativi alla solvibilità ovvero alla capacità creditizia e, le trasmette alla Banca. Esso risponde di tutti i danni, le perdite, i costi e le spese, diretti e indiretti, subiti dalla Banca a seguito di una violazione dolosa o colposa degli obblighi o di un eccesso di potere.

15.6 Il Partner di distribuzione risponde degli atti dei propri collaboratori, ausiliari e subintermediari autorizzati coinvolti come dei propri.

16. Comunicazioni

16.1 Salvo espressa pattuizione contraria, le comunicazioni tra le Parti possono avvenire tramite e-mail, fermo restando che il referente del Partner di distribuzione è, di norma, il Key Account Manager competente della Banca. Il Partner di distribuzione autorizza la Banca a tal fine a utilizzare gli indirizzi e-mail da esso comunicati alla Banca. È responsabilità esclusiva del Partner di distribuzione comunicare senza indugio alla Banca eventuali modifiche dei propri indirizzi e-mail.

16.2 Le e-mail vengono generalmente trasmesse a livello transfrontaliero attraverso infrastrutture aperte e pertanto accessibili a chiunque. L'utilizzo della posta elettronica è pertanto soggetto a determinati rischi, in particolare: (1) mancanza di riservatezza e, a seconda dell'ordinamento giuridico degli Stati coinvolti nella trasmissione, assenza di un livello adeguato di protezione dei dati; (2) alterazione o falsificazione dell'indirizzo del mittente o del contenuto dell'e-mail; (3) uso abusivo con conseguenze dannose derivante dall'intercettazione delle e-mail da parte di terzi; (4) interruzioni di sistema e altri disturbi di trasmissione che possono causare ritardi, alterazioni, invii errati o cancellazioni di e-mail e allegati; e (5) software dannoso, diffuso inosservato da terzi tramite e-mail, che può causare danni considerevoli. Il Partner di distribuzione accetta i rischi connessi all'utilizzo della posta elettronica e si impegna a informare gli interessati, i richiedenti nonché i clienti in merito ai rischi connessi alla trasmissione per e-mail di informazioni che li riguardano. La Banca esclude, nella misura consentita dalla legge, qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo della posta elettronica.

16.3 Le modifiche, integrazioni o estensioni dei dati relativi al Partner di distribuzione comunicati alla Banca possono essere comunicate al Key Account Manager competente o all'unità Sales della Banca via e-mail come segue (restano riservate le disposizioni di cui alla successiva cifra 16.4 delle presenti CG e le disposizioni derogatorie indicate sotto «Prova / Osservazioni»):

Dati relativi al Partner di distribuzione		
Tipo di dato	Mittente della modifica	Prova / Osservazioni
Modifica di - Nome - Indirizzo commerciale - Indirizzo di corrispondenza - Numero di telefono e/o cellulare - Indirizzi e-mail - Sito Internet - eventuale numero di accesso esterno	Qualsiasi collaboratore del Partner di distribuzione	
IBAN	Una persona iscritta nel registro di commercio	Copia della carta bancaria o di una polizza di versamento con IBAN

Per la nuova registrazione di un nuovo Delegato deve essere sottoscritto un nuovo Allegato «Autorizzazioni» al Contratto con partner di distribuzione, in modo giuridicamente valido conformemente ai poteri di firma risultanti dal registro di commercio.

16.4 Le modifiche, integrazioni o estensioni dei dati relativi a un Delegato comunicati alla Banca mediante l'Allegato «Autorizzazioni» al Contratto con partner di distribuzione possono essere comunicate al Key Account Manager competente o all'unità Sales della Banca via e-mail come segue:

Dati relativi ai Delegati		
Tipo di dato	Mittente della modifica	Prova / Osservazioni
Modifica di - Cognome e/o nome - Indirizzo privato - Data di nascita - Nazionalità	Delegato interessato	Il Delegato interessato è tenuto a informare senza indugio la Banca in caso di modifiche delle informazioni indicate.

- Numero di cellulare - Numero di telefono (ufficio) - Indirizzo e-mail di un Delegato esistente		
Modifica dell'IBAN di un Delegato esistente	Delegato interessato	Copia della carta bancaria.

17. Rispetto del contratto e sanzioni

17.1 La Banca è autorizzata a verificare periodicamente il rispetto del presente Contratto con partner di distribuzione. In caso di violazioni del presente Contratto con partner di distribuzione, la Banca è autorizzata, a propria discrezione e senza rinunciare ad altre pretese contrattuali o legali, in particolare a (i) trattenere o ridurre i compensi non ancora versati; (ii) limitare o sospendere la collaborazione; e/o (iii) segnalare, se del caso, il comportamento all'autorità di vigilanza competente.

17.2 Il Partner di distribuzione si impegna a mettere a disposizione della Banca, in qualsiasi momento, senza indugio e integralmente, tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla Banca in relazione alla propria attività di mediazione.

18. Disdetta

18.1 Il Contratto con partner di distribuzione può essere disdetto in qualsiasi momento, con effetto immediato, mediante dichiarazione scritta senza indicazione dei motivi, inviata all'ultimo indirizzo noto dell'altra Parte. Dopo la cessazione del Contratto con partner di distribuzione, restano applicabili, nella misura pertinente, le cifre 8, 10 e 11 delle presenti CG.

18.2 Restano impregiudicati dalla disdetta gli ulteriori obblighi contrattuali tra le Parti (ad es. contratti di finanziamento, obblighi relativi al valore residuo e al riacquisto ecc.).

19. Disposizioni finali

19.1 La cessione totale o parziale, ovvero altro trasferimento o costituzione in pegno di crediti, diritti e/o obblighi di qualsiasi natura esistenti ai sensi del Contratto con partner di distribuzione è ammessa, nella misura in cui non sia già espressamente dichiarata ammissibile nel Contratto con partner di distribuzione, unicamente con il consenso della rispettiva altra Parte. È invece senz'altro ammessa la cessione totale o parziale, ovvero altro trasferimento o costituzione in pegno, di crediti, diritti e/o obblighi di qualsiasi natura esistenti ai sensi del presente Contratto con partner di distribuzione da parte della Banca a favore di società del Gruppo UBS.

19.2 Qualora nei confronti del Partner di distribuzione venga aperta una procedura di fallimento o di concordato, ovvero una procedura esecutiva estera avente il medesimo scopo o uno scopo analogo a una procedura di fallimento o di concordato, la Banca è autorizzata a sospendere tutte le prestazioni pecuniarie fino a quando l'amministrazione del fallimento o del concordato non ne richieda il pagamento.

19.3 Qualora una disposizione del Contratto con partner di distribuzione o dei relativi allegati sia o divenga nulla o inefficace, le restanti disposizioni non ne risultano pregiudicate. Alla disposizione inefficace subentra una clausola che, per significato, scopo ed effetti economici, corrisponda quanto più possibile alla disposizione inefficace.

19.4 La Banca dispone di un diritto di compensazione, per tutti i crediti scaduti a essa spettanti ai sensi del Contratto con partner di distribuzione, nei confronti di tutti i crediti attuali e futuri del Partner di distribuzione, indipendentemente dalla scadenza o dalla valuta dei crediti reciprocamente opposti in compensazione.

19.5 Il Partner di distribuzione rinuncia a estinguere i propri obblighi ai sensi del Contratto con partner di distribuzione o di altri contratti conclusi con la Banca mediante compensazione con crediti esistenti o eventuali crediti futuri, anche qualora il credito opposto in compensazione sia, per qualsiasi motivo, inesigibile.

* * * * *

II. Condizioni di utilizzo della piattaforma digitale

Le presenti Condizioni di utilizzo disciplinano l'utilizzo della piattaforma digitale (attualmente ePOS) tra il Partner di distribuzione e la Banca. Esse si applicano al Partner di distribuzione e ai rispettivi utenti di ePOS (indipendentemente dal concreto rapporto giuridico con il Partner di distribuzione, di seguito denominati «**Delegato**»²). Il Partner di distribuzione è responsabile del fatto che ogni Delegato conosca e rispetti le presenti condizioni.

1. Obblighi e compiti relativi all'utilizzo di ePOS

1.1 Il Partner di distribuzione conferma di aver preso atto dei seguenti obblighi e compiti e di provvedere personalmente alla loro attuazione. Il Partner di distribuzione formerà in modo da garantire che i propri Delegati rispettino e attuino le presenti condizioni.

1.2 Prima della registrazione della domanda in ePOS, viene richiesto al richiedente/cliente (locatario e/o mutuatario, di seguito entrambi denominati «cliente») il consenso scritto affinché i dati registrati tramite ePOS vengano trasmessi alla ZEK (Centrale d'informazione creditizia) e all'IKO (Ufficio d'informazione sul credito al consumo). La Banca può emanare istruzioni separate al riguardo.

1.3 Qualora il cliente non acconsenta alla registrazione, è vietata la registrazione di una domanda di finanziamento in ePOS.

1.4 Il cliente viene informato dal Partner di distribuzione ovvero dai Delegati del fatto che la Banca può trasmettere ai Delegati o al Partner di distribuzione stesso i risultati della verifica creditizia e le informazioni sull'importo dei contratti intermediati.

1.5 Il Partner di distribuzione è consapevole che l'inosservanza delle presenti regole può comportare la revoca immediata della licenza ePOS e dell'accesso, anche senza preavviso.

2. Condizioni di utilizzo di ePOS

2.1 Ha accesso ai servizi ePOS chi si legittima, al momento dell'utilizzo, mediante gli elementi di legittimazione di volta in volta richiesti. Gli elementi di legittimazione possono essere integrati o modificati dalla Banca in qualsiasi momento. Il Partner di distribuzione prende atto e accetta che i dati connessi agli elementi di legittimazione possano essere elaborati da terzi tramite server in Svizzera e all'estero.

2.2 Il Delegato si impegna a non condividere gli elementi di legittimazione con terzi.

² Tutte le designazioni di persone si intendono riferite indistintamente a entrambi i generi.

2.3 Chiunque si legittimi ai sensi della cifra 2.1 è considerato dalla Banca quale soggetto autorizzato a utilizzare i servizi ePOS. La Banca può pertanto, nell'ambito e nella misura dei servizi offerti, indipendentemente dal rapporto giuridico del Delegato con il Partner di distribuzione e a prescindere da disposizioni contrarie contenute nei documenti di firma della Banca, nonché senza ulteriore verifica della sua legittimazione, ricevere da questi ordini e comunicazioni. La Banca ha tuttavia il diritto di rifiutare, in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi, il rilascio di informazioni nonché la ricezione di istruzioni, ordini e comunicazioni, e di esigere che il Delegato si legittimi in altra forma.

2.4 Il Partner di distribuzione riconosce senza riserve come redatte e autorizzate dal Partner di distribuzione ovvero dai suoi Delegati tutte le istruzioni, gli ordini e le comunicazioni che pervengono alla Banca tramite i servizi ePOS.

3. Obblighi di diligenza dell'utente di ePOS

3.1 Il Delegato è tenuto a mantenere segreti tutti gli elementi di legittimazione (cfr. cifra 2.1 delle presenti Condizioni di utilizzo) e a proteggerli da un utilizzo abusivo da parte di terzi non autorizzati. In particolare, gli elementi di legittimazione non devono essere divulgati né essere accessibili in modo non protetto sul dispositivo del Delegato. Il Partner di distribuzione si assume tutti i rischi e le conseguenze derivanti dall'utilizzo – anche abusivo – degli elementi di legittimazione dei propri Delegati.

3.2 Il Partner di distribuzione è tenuto a informare i propri clienti in merito ai rischi dell'applicazione ePOS indicati nelle presenti condizioni.

3.3 Il Partner di distribuzione è tenuto a (1) ricevere, (2) trasmettere alla Banca e (3), qualora una conservazione sia effettivamente necessaria, conservare con diligenza e riservatezza tutte le informazioni ricevute dai propri clienti e necessarie alla Banca. Le informazioni dei clienti non più necessarie al Partner di distribuzione e alla Banca devono essere distrutte senza indugio, nella misura in cui gli obblighi legali e regolamentari di conservazione lo consentano.

3.4 Laddove l'applicazione ePOS richieda il coinvolgimento diretto del cliente, il Partner di distribuzione deve garantirlo.

3.5 Il Partner di distribuzione deve mettere a disposizione, per l'utilizzo dell'applicazione ePOS, hardware con capacità prestazionali e funzionali sufficienti.

4. Sicurezza

4.1 Il dispositivo del Partner di distribuzione ovvero del Delegato fa parte del sistema, ma si trova al di fuori del controllo della Banca e può costituire un punto debole del sistema. Nonostante tutte le misure di sicurezza adottate, la Banca non può assumersi alcuna responsabilità per il dispositivo e le reti del Partner di distribuzione ovvero del Delegato, poiché ciò non è tecnicamente possibile (per i rischi, cfr. la successiva cifra 4.2).

4.2 Il Partner di distribuzione prende atto, in particolare, dei seguenti rischi:

- Conoscenze insufficienti del sistema e misure di sicurezza carenti sul dispositivo e sulle reti del Partner di distribuzione ovvero del Delegato possono agevolare un accesso non autorizzato (ad es. conservazione insufficientemente protetta di dati sul disco rigido, trasferimenti di file, emissioni dello schermo ecc.). Spetta al Partner di distribuzione ovvero al Delegato informarsi con precisione sulle misure di sicurezza necessarie.
- Sussiste il rischio latente che un terzo, durante l'utilizzo dei servizi ePOS, ottenga inosservato l'accesso al dispositivo ovvero alla rete del Partner di distribuzione o del Delegato.
- Sussiste il rischio che, utilizzando una rete (ad es. Internet), virus si diffondano sul dispositivo quando questo entra in contatto con l'esterno. I cosiddetti antivirus possono supportare il Partner di distribuzione ovvero il Delegato nelle proprie misure di sicurezza.

4.3 Il Partner di distribuzione prende atto che, per motivi di sicurezza, la connessione tra la Banca e il Partner di distribuzione ovvero i suoi Delegati viene interrotta trascorso un determinato periodo di tempo e che i dati non salvati vanno persi qualora, durante tale periodo, non vengano inseriti dati nel corso di una sessione. La Banca non si assume alcuna responsabilità per i dati così perduti e per le eventuali spese che ne derivano.

4.4 La Banca si riserva il diritto di correggere le domande del Partner di distribuzione in caso di errori dell'applicazione ePOS.

4.5 La Banca non fornisce alcuna garanzia in merito all'esattezza e alla completezza dei dati ePOS resi accessibili da essa stessa o da terzi (ad es. nell'ambito di offerte di bundling) al Partner di distribuzione ovvero ai Delegati. I dati ePOS non costituiscono un'offerta vincolante, salvo che siano espressamente contrassegnati come tali.

4.6 È esclusa qualsiasi responsabilità della Banca per i danni subiti dal Partner di distribuzione ovvero dai suoi Delegati a seguito di errori di trasmissione, difetti tecnici, sovraccarico, interruzioni (inclusi i lavori di manutenzione del sistema), disfunzioni, nonché intrusioni illecite e intasamento doloso delle infrastrutture e delle reti di telecomunicazione, o a causa di altre carenze da parte dei gestori delle infrastrutture e delle reti di telecomunicazione.

4.7 Per il resto, la Banca esclude espressamente qualsiasi responsabilità per l'hardware eventualmente da essa fornito. La Banca non si assume inoltre alcuna responsabilità di garanzia o di assistenza in relazione al suddetto hardware. La Banca non si assume alcun costo connesso al guasto dell'hardware da essa fornito.

4.8 La Banca si riserva il diritto, in caso di accertamento di rischi per la sicurezza, di interrompere in qualsiasi momento i servizi ePOS a tutela del Partner di distribuzione fino alla loro risoluzione. La Banca non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale danno derivante da tale interruzione.

4.9 È esclusa la responsabilità della Banca per i danni subiti dal Partner di distribuzione a causa del mancato adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di terzi, nonché per i danni indiretti e consequenziali, quali il mancato guadagno o le pretese di terzi.

4.10 Il Partner di distribuzione prende atto che l'utilizzo dei servizi ePOS dall'estero non è consentito e che la Banca è autorizzata a sorvegliarne il rispetto.

5. Blocco

La Banca è autorizzata a bloccare, in qualsiasi momento e senza indicarne i motivi, senza previa disdetta e/o comunicazione, l'accesso del Partner di distribuzione e/o di uno o tutti i Delegati a singoli servizi o a tutti i servizi, ogniqualvolta ciò le appaia opportuno, a propria discrezione, per motivi oggettivi.

6. Marketing

Il Partner di distribuzione acconsente al fatto che la Banca elabori i dati dei clienti provenienti da ePOS per finalità di marketing proprie.

7. Ulteriori disposizioni

Il Partner di distribuzione autorizza la Banca a trasmettere gli elementi di legittimazione tramite canali digitali. Esso prende atto che ciò comporta una trasmissione su una rete aperta e accessibile a chiunque, e che i dati possono potenzialmente essere visionati ed eventualmente modificati da terzi, in Svizzera e all'estero. L'identità del mittente può essere alterata o manipolata e lo scambio di informazioni può essere compromesso da errori di trasmissione.